REGOLAMENTO (CEE) N. 1437/70 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 1970
relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 4, e gli articoli 35 e 37,

considerando che le misure d'intervento normali previste dal regolamento (CEE) n. 816/70 consistono nella concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini da pasto ; che, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 816/70, la concessione degli aiuti è subordinata alla conclusione di contratti di magazzinaggio ; che l'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento prevede che tali contratti sono conclusi tra gli organismi d'intervento e i produttori che ne facciano richiesta ; che è indispensabile adottare modalità di applicazione comunitarie affinché detti contratti vengano conclusi secondo gli stessi principi in tutta la Comunità ;

considerando che, tenuto conto del fatto che i contratti sono conclusi unicamente con i produttori di vino da pasto, è opportuno prevedere che un contratto possa essere stipulato soltanto per un vino il cui produttore ne è proprietario e che è stato prodotto a cura o sotto la responsabilità nel produttore o dei produttori interessati ; che, per garantire che la conclusione dei contratti influisca sull'evoluzione dei prezzi sul mercato, è opportuno prevedere che i contratti siano conclusi soltanto per una quantità apprezzabile ;

considerando che è necessario stabilire un controllo efficace dei quantitativi oggetto dei contratti di magazzinaggio ; che a tal fine è in particolare necessario prevedere che un organismo d'intervento di uno Stato membro possa concludere contratti soltanto per quantitativi immagazzinati nel territorio nazionale e sia informato di ogni eventuale cambiamento relativo al vino immagazzinato ;

considerando che è necessario limitare la portata delle misure d'intervento ai prodotti che influiscono sull'evoluzione dei prezzi sul mercato ; che è pertanto opportuno far beneficiare di un aiuto al magazzinaggio privato soltanto i vini sfusi ; che per raggiungere lo scopo delle misure d'intervento occorre altresì che esse siano applicabili unicamente a vini di un livello di qualità sufficiente ; che per lo stesso motivo è necessario limitare l'applicazione di dette misure a vini in fase di avanzata vinificazione, senza peraltro impedire i trattamenti o processi enologici necessari per la buona conservazione di un vino oggetto di contratto di magazzinaggio ;

considerando tuttavia che, per evitare che i vini oggetto di contratto influiscano sulla situazione del mercato, è opportuno vietarne la commercializzazione e certe azioni ad essa preliminari durante il periodo per il quale è concluso il contratto ;

considerando che per la gestione comunitaria della conclusione dei contratti è necessario che questi siano stipulati sulla base di un formulario sostanzialmente identico in tutta la Comunità e sufficientemente preciso per consentire l'identificazione del vino in questione ;

considerando che l'importo dell'aiuto al magazzinaggio privato deve essere determinato tenendo conto delle spese tecniche di magazzinaggio e degli interessi; che tali spese variano di poco secondo il tipo di vino, mentre gli interessi variano in base alla differenza di valore fra i vini in questione ; che, per tener conto di questa situazione e ai fini di semplificazione della gestione dei contratti conclusi, è opportuno fissare l'ammontare dell'aiuto per giorno e per ettolitro distinguendo due gruppi di vini da pasto ;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione della situazione del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di modificare talune condizioni relative ai contratti nel periodo durante il quale possono essere conclusi, in particolare l'importo dell'aiuto e la durata del contratto ;

considerando che la durata del contratto deve in particolare essere abbreviata quando un'alterazione sensibile della qualità del vino oggetto del contratto esige l'immissione immediata di tale vino nel mercato o lo rende inadatto al consumo come tale ;

considerando che, qualora alla scadenza di un contratto sussistano le condizioni per la conclusione di un nuovo contratto e il produttore ne faccia richiesta,

---

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 145 del 1°. 7. 1970, pag. 1.

le formalità relative alla conclusione possono essere semplificate ;

considerando che, per evitare un'applicazione differenziata negli Stati membri, è opportuno prevedere dei termini per il versamento dell'aiuto al produttore ;

considerando che, onde evitare un eventuale calo dei prezzi del vino da pasto sul mercato della Comunità, è necessario che certi vini ottenuti prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 816/70 e non rispondenti alla definizione del vino da pasto possano, per un periodo transitorio, formare oggetto di contratti di magazzinaggio se rispondono ai requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per la conclusione dei contratti di magazzinaggio di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 816/70, in appresso denominati « contratti ».

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento concludono contratti soltanto con produttori sia isolati che raggruppati.

Ai sensi del presente regolamento, per produttore s'intende ogni persona fisica o giuridica che trasformi o faccia trasformare in vino dell'uva fresca, del mosto o del mosto parzialmente fermentato.

2. Un produttore può concludere un contratto soltanto per un vino ottenuto a sua cura o sotto la sua responsabilità e di cui è sempre il proprietario.

Articolo 3

1. Gli organismi d'intervento concludono contratti soltanto per vini da pasto.

Fino al 15 maggio 1971 gli organismi d'intervento concludono tuttavia contratti anche per vini rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 816/70.

Qualora per un vino di cui al comma precedente sia stato concluso un contratto a lungo termine, il periodo di validità di tale contratto non può, in deroga all'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, oltrepassare il 30 giugno 1971.

2. Gli organismi d'intervento concludono un contratto soltanto se il quantitativo oggetto del medesimo è di almeno 100 ettolitri.

Tuttavia, gli Stati membri possono fissare un limite superiore.

Articolo 4

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie relative al controllo dei vini oggetto di contratto, l'organismo d'intervento di uno Stato membro può concludere un contratto soltanto per vino immagazzinato nel territorio nazionale.

Articolo 5

1. Possono formare oggetto di contratto soltanto vini che al momento della conclusione si presentano sfusi.

2. Possono formare oggetto di contratto soltanto vini di qualità sana, leale e mercantile.

Un bollettino di analisi di data inferiore ad un mese è allegato alla richiesta di conclusione del contratto. Nel bollettino devono figurare almeno i dati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c).

3. Gli Stati membri possono prevedere requisiti supplementari di qualità per i vini che possono formare oggetto di contratto.

Articolo 6

1. L'importo dell'aiuto al magazzinaggio dei vini da pasto è valido per tutta la Comunità. Esso è fissato forfettariamente per giorno e per ettolitro.

2. L'importo dell'aiuto è fissato per i contratti conclusi nel periodo compreso fra il primo dicembre di un anno e il 30 novembre dell'anno successivo.

Durante tale periodo, l'importo può essere modificato per i contratti da concludere.

3. Per il periodo fino al 30 novembre 1970, l'importo dell'aiuto è fissato :

a) per i vini da pasto dei tipi R I, R II, R III e A I e per i vini che sono in stretta relazione economica con questi tipi di vino da pasto : a 0,004 unità di conto ;

b) per i vini da pasto dei tipi A II e A III e per i vini da pasto che sono in stretta relazione economica con questi tipi di vino da pasto : a 0,005 unità di conto.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure per permettere i controlli necessari, in particolare per

consentire la verifica dell'identità del vino oggetto del contratto e garantire che il volume del vino immagazzinato corrisponda alle indicazioni che figurano nel contratto.

2. Nel periodo per il quale è concluso il contratto il produttore è tenuto a permettere in qualsiasi momento il controllo di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

1. Un contratto non può essere concluso per un periodo che inizia prima della data della sua conclusione.

2. Un contratto non può essere concluso prima della data del primo travaso del vino in causa.

Articolo 9

1. Il contratto è redatto almeno in duplice esemplare. Un esemplare è destinato al produttore, l'altro è conservato dall'organismo d'intervento.

2. Il contratto deve contenere almeno :

a) il nome, cognome e indirizzo del produttore o dei produttori interessati,

b) il nome e l'indirizzo dell'organismo d'intervento,

c) con riferimento al vino oggetto del contratto :
   — il luogo di magazzinaggio,
   — le indicazioni che permettano d'identificare i recipienti nei quali il vino è immagazzinato,
   — la quantità,
   — il colore,
   — la gradazione alcolometrica totale,
   — la gradazione alcolometrica effettiva,
   — il tenore di acidità totale espresso in g/l,
   — il tenore di acidità volatile espresso in g/l,
   — il tenore di anidride solforosa totale espresso in mg/l,

d) l'importo dell'aiuto,

e) le date di esecuzione del contratto, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14.

3. Gli Stati membri possono :

a) esigere indicazioni supplementari per l'identificazione del vino in causa, in particolare la menzione:
   — del vitigno,
   — della regione di produzione delle uve,

b) rinunciare, per quanto riguarda il vino bianco, all'indicazione del tenore di acidità volatile.

Articolo 10

1. Durante il periodo di validità del contratto il produttore non può mettere in vendita, vendere o commercializzare altrimenti il vino oggetto del contratto.

2. Durante tale periodo il vino oggetto del contratto può essere sottoposto soltanto ai trattamenti e ai processi enologici necessari per la sua buona conservazione.

3. Durante questo periodo, il vino oggetto di un contratto non può essere condizionato in recipienti contenenti meno di 50 litri.

Articolo 11

Il produttore informa preventivamente l'organismo d'intervento di qualsiasi cambiamento che sopravvenga durante il periodo per il quale è concluso il contratto per quanto riguarda :

a) il luogo di magazzinaggio

   o

b) il condizionamento del vino, se questo cambiamento comporta un aumento del numero dei recipienti nei quali il vino è immagazzinato.

Articolo 12

1. Qualora alla scadenza di un periodo per il quale era stato concluso un contratto sussistano ancora, dal punto di vista della situazione dei prezzi e delle esigenze di cui al presente regolamento, le condizioni per la conclusione di contratti, può essere concluso per lo stesso vino un nuovo contratto.

2. In tal caso, gli organismi d'intervento possono, su richiesta del produttore, dichiarare valido il vecchio contratto per il nuovo periodo adattando le menzioni che vi figurano.

Articolo 13

1. Nei contratti è stabilito che l'organismo d'intervento pone fine al versamento dell'aiuto e agli obblighi corrispondenti del produttore quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70.

2. In tal caso, l'organismo d'intervento ne informa immediatamente i produttori interessati con ogni mezzo appropriato.

Il contratto scade alla data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui sopra.

Articolo 14

1. Qualora durante il periodo per il quale è concluso un contratto si manifesti un'alterazione sensibile della qualità del vino oggetto del contratto medesimo, il produttore ne informa immediatamente l'organismo d'intervento. La comunicazione deve essere accompagnata da un bollettino d'analisi giustificativo.

2. Qualora in occasione di un controllo effettuato dall'organismo d'intervento o da ogni altro organismo di controllo si constati che un vino oggetto di un contratto ha subito, durante il periodo per il quale il contratto è concluso, un'alterazione sensibile della qualità, l'organismo di controllo, se non s'identifica con l'organismo d'intervento, ne informa quest'ultimo.

L'organismo d'intervento ne informa immediatamente il produttore. Tale comunicazione deve essere accompagnata da un bollettino d'analisi giustificativo.

3. L'organismo d'intervento può, in funzione degli elementi d'informazione che possiede, decidere di porre fine al contratto. A tal fine può ordinare che si proceda a una verifica di detti elementi.

Articolo 15

1. L'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto :

a) nel caso di un contratto a breve termine, al più tardi 4 settimane dopo il giorno della scadenza del contratto,

b) nel caso di un contratto a lungo termine, in acconti versati al più tardi 4 settimane dopo l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Per trimestre s'intende ciascuno dei tre periodi trimestrali successivi al giorno della decorrenza degli effetti del contratto. L'importo da versare è quello dovuto per il trimestre trascorso.

Tuttavia, se il contratto termina a una data non coincidente coll'ultimo giorno di un trimestre, l'ultimo acconto viene effettuato al più tardi quattro settimane dopo il giorno della scadenza del contratto. La somma da versare è quella dovuta per il periodo che và dall'ultimo giorno del trimestre precedente fino al giorno della scadenza del contratto.

2. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il versamento dell'importo ancora dovuto al prorata della durata effettiva del contratto è effettuato al più tardi quattro settimane dopo il giorno di scadenza del contratto.

3. Tuttavia, per i contratti che scadono anteriormente al 1° settembre 1971, il periodo di 4 settimane di cui ai paragrafi precedenti è sostituito da un periodo di otto settimane.

Articolo 16

1. Salvo casi di forza maggiore, se il produttore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù del contratto, l'aiuto non è corrisposto.

2. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento determina le misure che giudica necessarie in considerazione della circostanza invocata.

Articolo 17

1. Ciascuno Stato membro designa un organismo d'intervento incaricato di applicare le misure previste dagli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 816/70 e dal presente regolamento.

2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente alla Commissione il nome e l'indirizzo di tale organismo.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI